

In ossequio al principio affermato nella sentenza 29.1.2001 n. 38 delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, gli interessi legali andranno calcolati sul capitale annualmente rivalutato dalla predetta data del 14.1.1999 fino a quella del soddisfacimento del credito.

Avuto riguardo all'esito del giudizio (riconoscimento del diritto del ricorrente all'equo compenso in relazione a 15 delle 17 invenzioni in contestazione, ma solo come coinventore – e non già come autore esclusivo – e per un importo decisamente inferiore a quello indicato nel ricorso) appare infine conforme a giustizia porre le spese delle due C.T.U., come liquidate con separati decreti, a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna e condannare parte convenuta alla rifusione della metà delle spese legali sostenute dal ricorrente, che, in conformità delle note del 27.4.2001 e dell'8.7.2002 e riconosciuta la congruità degli importi in esse indicati, si liquidano in totali euro 22.698,47, di cui complessivi euro 6.481,78 per diritti di procuratore, complessivi euro 14.153,19 per onorari di avvocato e complessivi euro 2.063,50 per rimborso forfettario spese generali (e così a rifondere euro 11.349,23), oltre C.P.A. e I.V.A.

Ai sensi dell'art. 431, comma 1, c.p.c. la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

P. Q. M.

**Il Giudice Istruttore del Tribunale di Cuneo in funzione di
Giudice Unico e quale Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando,
nel contraddittorio delle parti,
reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,**

GIUDICE
S. CAVALLI
C. A. V. L. L.

